

66/ter

CITTA' DI PINEROLO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE
UNIONI CIVILI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

ART. 1 - Istituzione del registro delle unioni civili

E' istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Pinerolo per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 di questo Regolamento.

ART. 2 - Attività di sostegno delle unioni civili

- Ai fini del presente Regolamento si intende per unioni civili "due persone maggiorenni legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" (ai sensi dell'art. 4, comma 1 DPR 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente).

- Il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli Assessorati e degli Uffici competenti, a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

- Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:

- casa;

- sanità e servizi sociali;

- politiche per giovani, genitori e anziani;

- sport e tempo libero;

- formazione, scuola e servizi educativi;

- diritti e partecipazione;

- trasporti

• Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale.

• All'interno del Comune di Pinerolo, chi si iscrive al Registro delle unioni civili è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.

ART. 3 - Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo

1. L'amministrazione comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione

residente (DPR 223/1989). Il riferimento alla “famiglia anagrafica” contenuto nell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione.

- L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale.
- L'ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

ART. 4 - Iscrizione nel Registro

- Possono richiedere di essere iscritte al Registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, di qualsiasi nazionalità residenti e coabitanti nel Comune di Pinerolo e iscritti sul medesimo stato di famiglia.
- Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.
- L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

ART. 5 - Cancellazione dal Registro

- Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Pinerolo determina la cancellazione d'ufficio dal Registro.
- Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede a inviare all'altro componente una comunicazione.



CITTA' DI PINEROLO

Città metropolitana di Torino

1) Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 57 del 18/11/2015, divenuta esecutiva il 7/12/2015, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso (dal 26/11/2015 al 11/12/2015), ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

2) La predetta deliberazione n. 57 del 18/11/2015, contenente il testo del regolamento, è stata ripubblicata all'albo pretorio comunale dal 14/12/2015 al 29/12/2015, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del vigente statuto comunale;
Il regolamento è entrato in vigore il giorno 30 dicembre 2015.

Pinerolo, 8 gennaio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
f.to: dott.ssa Danila GILLI